



Allegato 1) - Criteri di valutazione

Come previsto dall'art. 7 del bando, la Commissione predetermina nel presente allegato al verbale n. 1) i criteri con i quali sarà effettuata la valutazione dei candidati. Tali criteri sono determinati sulla base dei criteri generali di cui agli artt. 2, 3, 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

La Commissione, preso atto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, stabilisce, in conformità con i criteri riportati dagli artt. 2-3-4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344 recanti i criteri generali cui la commissione dovrà attenersi nella determinazione dei criteri di valutazione, stabilisce quanto segue:

ART. 3: VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

- numero dei moduli/concorsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, distinguendo tra attività didattiche integrative e titolarità di corsi;
- partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- numero di tesi di laurea, laurea magistrale o dottorato seguite in qualità di relatore;
- quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

ART. 4.1: VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- partecipazione a editorial boards di riviste nazionali e internazionali e a comitati di programma di conferenze scientifiche;
- attività di peer-review per riviste e convegni internazionali e per valutazione di rilievo nazionale o internazionale (es. FIRB/FIR, PRIN, ANVUR, FP7);
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e attività organizzativa;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- periodo di ricerca presso Università o enti di ricerca all'estero.

ART. 4.3: VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Sono valutabili le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti (muniti di ISBN) nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste scientifiche secondo le graduatorie ANVUR in formato cartaceo o digitale con l'esclusione delle note interne o rapporti dipartimentali.

La commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del/della candidato/a nei lavori in collaborazione, si svolgerà sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore metodologico, e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

Si fa presente che il settore 10/B1 non è soggetto a parametri bibliometrici.

Nei giudizi collegiali la commissione esprimerà una scala di valori così distribuita: *sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo*.

Raffaele Murelli
31 luglio 2015 Teramo